

# Bonus R&S con certificazione "libera" della documentazione contabile

La documentazione va certificata da incaricati della revisione legale, collegio sindacale o un professionista iscritto nel registro dei revisori

/ Antonella DELLA ROVERE

Con la circolare n. 5/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti su **adempimenti documentali e controlli** nell'ambito del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo.

Alle imprese beneficiarie dell'agevolazione si richiede di predisporre "apposita documentazione contabile", la quale deve essere "**certificata**" dai soggetti incaricati della revisione legale, dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.

Come chiarito dall'Agenzia, la certificazione, in assenza di specifiche disposizioni, può essere effettuata su documento redatto in forma libera, che deve necessariamente attestare la **regolarità formale** della documentazione contabile e l'effettività dei costi sostenuti. La documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio.

Gli obblighi documentali suindicati vanno adempiuti non soltanto con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo di imposta interessato dall'agevolazione, ma anche in relazione a quelli **precedentemente** effettuati, sulla base dei quali è "calcolato l'incremento agevolabile ai fini della determinazione del credito di imposta".

Diversa è la documentazione da **conservare** da parte delle imprese, in base alle differenti tipologie delle spese che possono essere ammesse all'agevolazione.

Con riguardo ai **costi** per il **personale altamente qualificato**, è necessario predisporre fogli di presenza nominativi, sui quali riportare le ore impiegate giornalmente per l'attività di ricerca e sviluppo. Siffatta documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo.

L'Agenzia precisa che, al fine di non penalizzare le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2015 senza conoscere le esatte modalità di rendicontazione previste, per tale periodo la compilazione dei fogli di presenza nominativi può essere sostituita da un adeguato **documento riepilogativo** (es. con cadenza mensile) che riporti le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmato dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività di ricerca e controfirmato dal soggetto che certifica la documentazione.

È poi necessaria una **dichiarazione** del **legale rappresentante** o del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo in merito alla misura e al periodo di utilizzo per attività di ricerca e sviluppo di "strumenti e attrezzature". Ciò al fine di attestare nel modo più corretto le modalità di imputazione dei suindicati strumenti al pro-

getto di ricerca.

Quanto alle **spese** per **contratti di ricerca** stipulati con università o altri enti di ricerca (incluse le c.d. "start up innovative"), oltre alla relativa documentazione contrattuale, la società ammessa all'agevolazione deve conservare una relazione sottoscritta dai suindicati soggetti sulle attività svolte nel periodo di riferimento.

Con riferimento alle "**competenze tecniche**", l'Agenzia chiarisce che l'impresa deve predisporre fogli di presenza nominativi come per le spese relative al personale altamente qualificato.

Quanto alla documentazione relativa alle "**privative industriali**", qualora siano acquisite da terzi, rilevano i relativi contratti e una relazione, firmata dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività di ricerca, concernente le attività svolte nel periodo d'imposta a cui si riferisce il costo; in caso di produzione interna, nonché in relazione alle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene immateriale, l'impresa dovrà predisporre un adeguato sistema di rilevazione dei costi sostenuti.

La documentazione contabile "certificata" sopra delineata rappresenta la **base** per i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, con l'obiettivo di accertare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dell'agevolazione.

È ammesso il parere del Ministero dello Sviluppo economico quando la verifica da parte dell'Agenzia implica "valutazioni di carattere tecnico" in ordine all'ammissibilità di specifiche attività e/o alla pertinenza e congruità delle spese sostenute.

La circolare in commento chiarisce altresì che, in caso di **indebita fruizione** del credito di imposta per il mancato rispetto dei requisiti richiesti o in ragione dell'inammissibilità dei costi per i quali l'agevolazione è stata fruita, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, oltre agli interessi e alle sanzioni applicabili per legge.

Si distingue, in particolare, il caso di **utilizzo** del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, per il quale risulta applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97), dall'ipotesi in cui venga utilizzato in **compensazione** un credito di imposta inesistente (es. nel caso in cui non siano stati sostenuti i costi per attività di ricerca e sviluppo), alla quale si applica la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito (art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97), senza possibilità in tal caso di applicare la definizione agevolata.